

PARERE MOTIVATO PER IL COA TRANI.

Il Consiglio dell'Ordine mi chiede di esprimere motivato parere in merito alla nota, ricevuta da numerosi Colleghi, con la quale Agenzia delle Entrate comunica di aver riscontrato una possibile anomalia nella dichiarazione dei redditi dell'anno 2022 per l'anno di imposta 2021 ed altresì evidenzia una violazione degli obblighi informativi di cui al comma 73, art. 1, Legge n. 190/2014 per non aver compilato il rigo 381 del quadro RS. Invita inoltre a regolarizzare la posizione presentando una dichiarazione integrativa, versando una sanzione di 250 euro, ridotta in funzione della tempestività della regolarizzazione.

Con la medesima nota l'Amministrazione Finanziaria invita il professionista contribuente a compilare in questo senso anche il modello Redditi 2023 per il periodo di imposta 2022, la presentazione del quale è possibile fino al 30 novembre 2023.

L'omessa compilazione del quadro RS è oggetto del provvedimento con prot. n. 325550/2023 del 19 settembre, con il quale l'Agenzia delle Entrate ha emanato le regole operative per sanare l'irregolarità con l'adempimento spontaneo (articolo 1, commi da 634 a 636, della richiamata legge di stabilità per il 2015) da cui deriva la lettera di *compliance* di cui oggi si discute.

Codesto medesimo Consiglio mi chiede, inoltre, di indicare le eventuali possibili azioni da intraprendere in risposta alla nota in questione.

Intendendo essere il più possibile chiara e sintetica in una materia assai complessa, tocca subito dire che l'unica funzione che il quadro RS ha per i forfettari è quella di fornire un dato statistico e una mera informazione riguardo ai costi dell'attività, fiscalmente irrilevanti per i contribuenti che hanno adottato lo specifico regime di cui si discorre.

Infatti, chi usufruisce del regime c.d. Forfetario determina la base imponibile attraverso un coefficiente applicato al fatturato annuo, indipendentemente dai costi sostenuti, che sono quindi del tutto ininfluenti ai fini impositivi.

Nel rigo RS381 i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo in regime forfetario devono indicare *“i consumi”* e quindi la somma complessiva delle spese sostenute per *“i servizi telefonici compresi quelli accessori”*; *“i consumi di energia elettrica”*; *“i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli”*.

Importante è poi precisare che i dati contenuti nel rigo in discussione sono informazioni già in possesso dell’Agenzia delle Entrate, in quanto presenti in una delle banche dati dell’anagrafe tributaria. Comunemente, basta far accesso al proprio *“Cassetto fiscale”* per averne contezza.

A norma dell’art. 6 bis del Decreto Crescita D.L. 34/2019 (*“Semplificazione degli obblighi informativi dei contribuenti che applicano il regime forfetario”*), gli obblighi informativi sono individuati escludendo i dati e le informazioni già presenti nelle banche dati a disposizione dell’Agenzia delle Entrate o che è previsto siano dichiarati o comunicati con la dichiarazione dei redditi. Inoltre, l’obbligo di fatturazione elettronica - superato un determinato fatturato annuo - ha dato modo al fisco di conoscere il valore di qualsiasi acquisto, presente nel sistema di interscambio SDI.

Pertanto, l’eventuale omissione della compilazione del Rigo RS381 costituisce un mero errore formale perché attiene alla mancata indicazione di dati che non hanno nessuna incidenza sulla determinazione dell’imposta dovuta.

È questo quindi in sintesi ciò che contesta Agenzia delle Entrate: un errore formale per dati tuttavia già da essa conosciuti.

Correttamente sono quindi alte le proteste delle associazioni di categoria, del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, di molti COA e tutti i professionisti che si occupano della compilazione ed invio delle dichiarazioni dei redditi.

Giova subito dire che riesce difficile pensare che l'errore sia stato talmente massivo da interessare tutta l'Italia. Di fatto, non si può ritenere che tutti i commercialisti d'Italia abbiano commesso un uguale errore di compilazione. È invece ragionevole pensare che tutti coloro che non hanno inserito i dati in questione abbiano fatto affidamento su considerazioni, principi e regole che inducevano ad escludere la necessità di fornirli. Prima fra tutte quella, consacrata nell'art. 6, c. 4, della l. 212/2000, che impedisce all'Amministrazione finanziaria di chiedere dati e informazioni che sono già in suo possesso. Al riguardo, poi, non è secondario rilevare che la fatturazione elettronica consente all'Agenzia di conoscere il valore di qualsiasi acquisto del professionista. Del resto, all'opinabilità della posizione dell'Agenzia è di conforto lo stesso tenore della lettera di *compliance* di cui si discute: *“Se ritiene di non essere tenuto a riportare questi dati nel quadro RS (...) la invitiamo a non tenere conto di questa lettera”*.

Ciò posto, quanto alle eventuali possibili azioni da intraprendere, è innanzitutto opportuno accertare se il dato relativo al “consumo” (esclusivamente relativo ad energia elettrica, carburanti o telefonia), sia effettivamente conosciuto dall'Agenzia, accedendo a tal fine al proprio cassetto fiscale.

Se il dato è presente nel cassetto fiscale, non vi sarà necessità di dare seguito alla nota. Se, invece, il dato manca perché il costo non è stato sostenuto, esso non avrebbe dovuto comunque essere indicato e il professionista delegato avrà per forza di cose spuntata la relativa casella con cui si dichiarava che non vi erano dati da comunicare (per esempio nel caso di contratti telefonici intestati alla persona fisica e non alla partita IVA, o di utenze di studio intestate ad altro soggetto).

Possono però darsi casi in cui il consumo è stato sostenuto, ma il dato può essere non conosciuto dall'Agenzia. Si tratta di ipotesi, non frequenti, ma possibili (per es.: una fattura elettronica non acquisita a sistema SDI). Anche in questi casi, però, come ho già rilevato in precedenza, il dato non indicato nel quadro RS381, non dà luogo ad omissione di imposta ed è pertanto un mero errore formale che non inficia la validità della dichiarazione.

Al massimo, chi intenda comportarsi con estrema diligenza potrebbe in via del tutto cautelare far aprire al proprio intermediario o professionista delegato un canale telematico di assistenza CIVIS al fine di evidenziare le incongruenze evidenziate dalla nota di *compliance*.

Chi, infine, preferisca evitare qualsivoglia eventuale futuro problema, potrà decidere di prestare acquiescenza all'interpretazione non condivisibile fornita dall'Agenzia delle Entrate ed inviare una dichiarazione dei redditi integrativa del Modello Redditi 2022 corrispondendo altresì la sanzione.

A tale ultimo riguardo, è bene precisare che sul punto la nota di compliance inviata dall'Agenzia è poco chiara, perché indica una "*sanzione pari a 250 euro*". In realtà, tale importo, in caso di ravvedimento, sarà ridotto ad 1/8 e sarà pari quindi a 31,25 euro.

Da ultimo ed in ogni caso si rappresenta che, la questione, sottoposta all'attenzione del Ministero dell'Economia, ha avuto una sua definizione con l'inserimento nel decreto legge sui termini fiscali, approvato il 27 settembre dal Consiglio dei Ministri, della proroga al 30 novembre 2024 del termine per gli obblighi informativi posti a carico dei contribuenti in regime forfetario per il periodo di imposta 2021.

Tanto prevede l'intervento del Governo per ristabilire ordine nel caos creato da un invio così massivo delle comunicazioni di irregolarità.

Di sicuro sarebbe stata più auspicabile una soluzione maggiormente in conformità ai principi costituzionali di cui all'art. 53 Cost. con una rimeditazione della posizione estremamente formalistica assunta dall'Agenzia delle Entrate. Di sicuro tutta la vicenda e la sua conclusione non inducono a pensare che l'Agenzia abbia sottoposto la valutazione dell'invio delle *compliance* ad una ponderazione preventiva.

Rimesso nelle superiori brevi osservazioni il chiesto parere, grata della fiducia, resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Molfetta - Trani, 25 - 29 settembre 2023.

Avv. Ida M. Pansini